

FOCUS/2

La responsabilità civile dell'avvocato

Il sistema della responsabilità civile del professionista, e segnatamente quella dell'avvocato, ha avuto negli ultimi anni l'attenzione della giurisprudenza di legittimità e di merito sulla spinta del sensibile incremento statistico del contenzioso registrato in argomento. Possiamo quindi riassumere quello che è l'attuale stato della giurisprudenza in tema di colpa professionale dell'avvocato nei termini che seguono. L'avvocato, a seguito del conferimento del mandato, assume l'incarico di svolgere una necessaria opera di intermediazione fra gli organi giudicanti ed il cittadino che adisce i Tribunali, con l'obbligo di comportarsi, data la funzione esercitata, nel rispetto di norme di comportamento e regole di deontologia professionale, operando con probità e lealtà (art. 88 c.p.c.), oltre che con dignità e decoro "come si conviene all'altrezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia". Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato deve dunque comportarsi nel rispetto delle norme di deontologia professionale, oltre che di quelle sia sostanziali che procedurali dettate dall'ordinamento giuridico. L'inosservanza delle prime costituisce illecito disciplinare perseguibile dal competen-

te Consiglio dell'Ordine, la violazione delle seconde determina, a seconda dei casi, responsabilità civili e penali. I presupposti per il riconoscimento della responsabilità dell'avvocato sono:

- l'accertamento dell'obbligazione fra cliente e professionista;
- l'inadempimento del professionista;
- il danno causato dall'inadempimento e
- l'imputabilità dell'inadempimento all'avvocato (così G. DE FAZIO, in *Resp. Civ. Prev.*, 1997 pagg. 1174 e ss.).

L'attività e l'eventuale conseguente responsabilità deve, in primo luogo, essere valutata con riferimento alla natura ed alla effettiva portata dell'incarico conferito. La responsabilità professionale deve poi essere desunta dalla violazione del dovere di diligenza media disciplinata dall'art. 1176, comma 2 c.c., che consiste nell'adozione o nella mancata adozione di mezzi difensivi in pregiudizio dell'interesse del cliente. La responsabilità professionale dell'avvocato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della **diligenza professionale media esigibi-**

le, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è però chiara nel riferire che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto *ipso facto*, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2 c.c. Tale parametro è dunque da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata - non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente - così che il danno derivante da eventuali omissioni (per esempio quella, frequente, della tardiva proposizione di uno strumento soggetto a decadenza) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. In senso conforme si segnala altresì una importante decisione (Tribunale di Milano, sez. V Civi-

le, Dott. Apostoliti, n. 5480 del 30 aprile 2004, in *Giustizia a Milano*, n. 9/2004, pag. 59 ed in *Giur. Milanese*, 2004, 432) secondo la quale "in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo è stato **causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale**. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente". Anche la Suprema Corte esprime orientamenti del tutto conformi. Si veda ad esempio la seguente decisione: "L'affermazione della responsabilità dell'avvocato, in effetti, implica l'indagine, positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sa-

rebbero stati più vantaggiosi per il cliente" (Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2005, n. 16846). L'accertamento in ordine alla negligenza dell'avvocato, in sintesi, non è peraltro sufficiente per una condanna al risarcimento del danno. La responsabilità del difensore che svolge la propria attività in modo negligente, a norma dell'art. 1218 c.c., presuppone infatti non solo l'inadempimento, ma anche che da questo sia derivato un danno. Seguendo quanto statuisce la giurisprudenza della Suprema Corte, si dovrà pertanto concludere che in materia di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. Difatti, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso

svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato. Di recente, è stato infine ribadito che: "non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. In conclusione, l'aspetto saliente dell'intero impianto che adduce alla colpa professionale dell'avvocato, è costituito dalla necessità di compiere una indagine, in ordine alle conseguenze, più o meno favorevoli per il cliente, della diversa condotta del professionista maggiormente ispirata a canoni di diligenza e perizia tecnica.

Avv. Filippo Martini
Studio Legale BMRV, Bissi, Martini, Rodolfi, Vivori

800-917333

www.assiprofessionisti.it

ASSIPROFESSIONISTI

RC AVVOCATI

Egregio Avvocato, tutelarsi da richieste di risarcimento relative alla propria attività è diventato imperativo per ogni professionista.

Spesso le Compagnie Assicuratrici propongono soluzioni onerose per gli Avvocati, con massimali non sufficienti, ed utilizzando il fatturato dello studio per regolare il premio a fine anno assicurativo, con esborsi aggiuntivi imprevedibili.

ASSIPROFESSIONISTI, brand di STEFFANO GROUP, specialista a livello nazionale per la responsabilità professionale, ha studiato ed ottenuto soluzioni altamente innovative:

- premio annuo fisso, prestabilito qualunque sia il fatturato
- massimali elevati
- costi contenuti

Verifichi le tariffe qui a fianco, siamo certi, saranno di Suo interesse.

I nostri consulenti sono a Sua disposizione per qualunque chiarimento allo n. 02.48.00.46.77 oppure al numero verde 800.91.73.33.

Proposte e condizioni di polizza sono scaricabili dal nostro sito Internet
www.assiprofessionisti.it/specialeavvocati

Cordiali Saluti

ASSIPROFESSIONISTI
Dott. Attilio Steffano

ASSIPROFESSIONISTI è un marchio registrato da ASA BROKER STEFFANO
20123 Milano Viale di Porta Vercellina, 20
Tel. 02.48.00.46.77 - Fax 02.48.00.94.47
info@assiprofessionisti.it



soluzione gold
non prevede quotazioni e regolazioni in base al fatturato
GARANZIE PREGRESSE ILLIMITATE
fatto dei dipendenti e dei collaboratori, condizione dei locali, sanzioni fiscali multe e/o ammende, funzioni pubbliche, membro di commissioni tributarie, perdita di documenti

fatturato illimitato, premio con franchigia Euro 1.500	
massimale euro	500.000 premio Euro 1.810
massimale euro	1.000.000 premio Euro 2.120
massimale euro	1.500.000 premio Euro 2.390
massimale euro	2.000.000 premio Euro 2.620
massimale euro	2.500.000 premio Euro 2.790

fatturato illimitato, premio con franchigia Euro 2.500	
massimale euro	500.000 premio Euro 1.450
massimale euro	1.000.000 premio Euro 1.690
massimale euro	1.500.000 premio Euro 1.890
massimale euro	2.000.000 premio Euro 2.070
massimale euro	2.500.000 premio Euro 2.200
massimale euro	5.000.000 premio Euro 3.310

fatturato illimitato, premio con franchigia Euro 5.000	
massimale euro	500.000 premio Euro 1.320
massimale euro	1.000.000 premio Euro 1.540
massimale euro	1.500.000 premio Euro 1.750
massimale euro	2.000.000 premio Euro 1.930
massimale euro	2.500.000 premio Euro 2.060
massimale euro	5.000.000 premio Euro 3.170

per fatturati non superiori a 100mila Euro
visita il sito www.assiprofessionisti.it

Iscrizione Registro Unico degli Intermediari 8000166657

Modelli adesione e Condizioni di polizza su

www.assiprofessionisti.it/specialeavvocato